

Itinerari di Diritto Penale

Collana diretta da

E. Dolcini - G. Fiandaca - E. Musco - T. Padovani - F. Palazzo - F. Sgubbi

ANNA MARIA MAUGERI

LA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA SANZIONE NEL SISTEMA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO DEGLI ENTI *EX* D.LGS. N. 231/2001



G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO

PREMESSA

L'introduzione di un sistema di responsabilità da reato degli enti risponde fundamentalmente a una logica di prevenzione del crimine attraverso la rieducazione¹, nel senso che tutto il sistema previsto dal d.lgs. n. 231/2001 è volto ad imporre agli enti che svolgono un'attività economica l'adozione di modelli organizzativi idonei alla prevenzione del rischio reato, – rischio insito nella realtà degli enti quali luoghi giuridicamente e strutturalmente concepiti come strumenti di produzione di profitti² –, sul presupposto che l'ente è responsabile per l'organizzazione colpevole.

¹ Sulla finalità rieducativa della pena nell'ordinamento italiano alla luce dell'art. 27, comma 3, Cost. cfr., innanzitutto, E. DOLCINI, *La commisurazione della pena*, Padova, 1979, 93 ss.; ID., *La rieducazione del condannato tra mito e realtà*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1979, 469 ss.; ID., *I principi di rieducazione del condannato: ieri, oggi, domani*, *ivi*, 2018, 1667 ss.; ID., *Dalla Corte Edu una nuova condanna per l'Italia: l'ergastolo ostativo contraddice il principio di umanità della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, fasc. 2, 2019, 925 ss.; ID., *Pena e Costituzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, fasc. 1, 2019, 3 ss.; L. EUSEBI, *La Funzione della pena: il commiato da Kant e da Hegel*, Milano, 1989; F. FIORENTIN, *L'esecuzione della pena e il difficile bilanciamento tra istanze di difesa sociale e la rieducazione dei condannati*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 2221; I. SCORDAMAGLIA, *La rieducazione del condannato nei dicta della Corte Costituzionale e della Corte di legittimità tra istanze securitarie e umanizzazione della pena*, in *Giust. pen.*, II, 2013, 533 ss.; A. FIORELLA, *Rieducatività della pena, orientamento del destinatario del precetto e componenti sostanziali del reato*, in *Arch. pen.*, fasc. 1S, 2018, 97 ss.; A. PUGIOTTO, *Come e perché eccipire l'incostituzionalità dell'ergastolo ostativo*, in *Dir. pen. cont. Riv. trim.*, n. 4, 2016, 17 ss.; ID., *Ergastolo ostativo: profili di incostituzionalità e incompatibilità costituzionale. Un dibattito. Tre telegrammi in tema di ergastolo ostativo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 1518 ss.; D. GALLIANI, *Eguaglianza e rieducazione fanno il trattamento penitenziario, il resto è incostituzionale*, in *Quad. cost.*, fasc. 4, 2018, 911 ss.; R. ZANNOTTI, *Pena e rieducazione: mito e realtà*, Atti del Convegno, in *Leg. pen.*, 2018, novembre; I. NICOTRA, *Pena e reinserimento sociale Ad un anno dalla "sentenza Torreggiani"*, in www.dirittopenitenziarioecostituzione.it; E. DOLCINI, F. FIORENTIN, D. GALLIANI, R. MAGI, A. PUGIOTTO, *Il diritto alla speranza davanti alle Corti. Ergastolo ostativo e articolo 41-bis*, Torino, 2020.

² A. ALESSANDRI, *Criminalità economica e confisca del profitto*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, a cura di E. DOLCINI, C.E. PALIERO, Milano, 2006, 2106.

Sicuramente la *ratio* di politica criminale che ha ispirato il sistema sanzionatorio del d.lgs. n. 231/2001 non è stata la retribuzione fine a se stessa o la mera prevenzione generale (certamente perseguita, anche in termini positivi di orientamento culturale in chiave collettivo-imprenditoriale), ma la prevenzione speciale in chiave rieducativa: indurre l'ente ad adottare comportamenti riparatori dell'offesa che consentano il superamento del conflitto sociale instaurato con l'illecito, nonché idonei, concreti ed efficaci modelli organizzativi che incidendo strutturalmente sulla cultura d'impresa, possano consentire all'ente di continuare a operare sul mercato nel pieno rispetto della legalità o meglio di rientrare nel mercato con una nuova prospettiva di legalità³.

Premesso che si tratta di configurare delle sanzioni capaci di fronteggiare il variegato fenomeno della criminalità delle organizzazioni complesse, individuando delle sanzioni effettive ed efficaci, «rispetto alle quali l'ente – con la sua organizzazione e dinamiche funzionali – sia sensibile, ponendosi la ricerca della sensibilità della pena *Strafempfindlichkeit* ... come essenziale criterio di scelta per il legislatore»⁴, si deve evidenziare che la logica del d.lgs. n. 231/2001 non è né quella della punizione fine a se stessa, espressione di mero retribuzionismo, né di quell'elusione della pena nei confronti dei colletti bianchi di cui spesso è accusata la moderna società capitalistica, ma piuttosto quello dell'educazione dell'ente alla lotta contro il crimine sia nella fase della prevenzione, *ante delictum*, sia nella fase della reazione, *post delictum*⁵.

³Per quest'ultima espressione G. CANZIO, *Introduzione II sessione*, in *Criminalità d'impresa e giustizia negoziata: esperienze a confronto*, a cura di C. BERIA D'ARGENTINE, Milano, 2017, 169.

⁴F. MACRÌ, *Le sanzioni (artt. 9-14, 16, 20-23)*, in *Diritto penale dell'economia*, a cura di A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA, II, Torino, 2017, 2573; L.D. CERQUA, *Art. 9. Sanzioni amministrative*, in *Enti e responsabilità da reato*, a cura di A. CADOPPI, G. GARUTI, P. VENEZIANI, Torino, 2010, 153; M. PELISSERO, *La responsabilità degli enti*, in *Manuale di diritto penale, Leggi complementari*, a cura di C.F. GROSSO, vol. I, XII ed., Milano, 2007, 885; M. RINVERDITI, *La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e specialprevenzione*, Napoli, 2009, 272; L. CERQUA, D. FONDAROLI, *Sanzioni Amministrative*, in *La responsabilità amministrativa della società e degli enti*, a cura di M. LEVIS, A. PERINI, Bologna, 2014, 232; C.E. PALIERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nell'ordinamento italiano: profili sistematici*, in F. PALAZZO, *Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Padova, 2003, 20.

⁵Sulla finalità preventiva del sistema sanzionatorio del d.lgs. n. 231/2001 cfr. C.E. PALIERO, *Il d.lg. 8 giugno 2001. n. 231: da ora in poi societas delinquere* (et

Chiaramente il presupposto di tale sistema è che la consumazione del reato da parte dell'ente sia espressione di una criminalità razionale che, da una parte, può essere influenzata *ex ante* in termini di deterrenza, dall'altra *ex post* in termini di specialprevenzione/rieducazione. Nella prima direzione autorevole dottrina ha correttamente osservato che rispetto al modello d'attore rappresentato dall'ente «sembra attagliarsi particolarmente bene, perché razionalmente fondato, il paradigma della prevenzione generale» considerato che «la criminalità economica, tipicamente abbraccia una sfera di (soli) *Bereicherungsdelikte*, di delitti di “arricchimento”, o di profitto, ma forse addirittura di *Begierdelikte*, di delitti di cupidigia”, espressione di una patologica deviazione del concetto di profitto che “istituzionalmente” una società commerciale o un'impresa perseguono»⁶.

In tale contesto nella nostra cultura giuridica è ormai maturata la consapevolezza che la peculiarità del diritto penale delle persone giuridiche rispetto a quello delle persone fisiche risiede nel fatto che l'intervento penale tende primariamente all'obiettivo della *compliance*. Muovendo dal presupposto secondo cui all'interno dell'impresa lo Stato può perseguire efficacemente l'obiettivo della legalità solo mediante la collaborazione del soggetto privato, l'impiego dello strumento punitivo viene finalizzato non tanto alla repressione del fatto di reato quanto piuttosto al coinvolgimento, anche *ex post*, dell'ente nella promozione della *compliance*⁷.

In generale nella 231 emerge una logica volta a incentivare non solo un modo di fare impresa di tipo reattivo rispetto alla minaccia della sanzione, e quindi a motivare direttamente l'ente attraverso la minaccia, ma piuttosto di tipo proattivo, volto a motivare l'ente prefigu-

puniri) potest, in *Corr. giur.*, 2001, 845; M. BELLINA *La confisca del profitto a carico dell'ente: una sanzione «polidimensionale dimensionale»*, in *Cass. pen.*, 2009, 4843; cfr. A. MANNA, *La responsabilità delle persone giuridiche: il problema delle sanzioni*, in *Riv. trim. di dir. pen. ec.*, v. 12, n. 4, 1999, 919 ss. sull'importanza della compliance nei progetti in materia.

⁶ Come nota C.E. PALIERO, *La responsabilità degli enti: profili di diritto sostanziale*, in *Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro*, Atti del XXV Convegno di Studio «Enrico de Nicola», Milano, 2009, 279; cfr. ID., *L'economia della pena (un work in progress)*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2005, 1336 ss., ora in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, vol. I, Milano, 2006, 539 ss.

⁷ Sul tema cfr., *ex multis*, M. DONINI, *Il volto attuale dell'illecito penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà*, Milano, 2004, 46; nonché ID., *Compliance: negozialità e riparazione dell'offesa nei reati economici*, in *Criminalità d'impresa e giustizia negoziata: esperienze a confronto*, a cura di C. BERIA D'ARGENTINE, cit., 31 ss.

rando i benefici ottenibili dall'adozione di un modello di comportamento finalizzato a scongiurare i rischi dell'agire illecito (o del coinvolgimento dell'ente in un fatto di reato commesso al suo interno) – di un'adeguata organizzazione aziendale capace di prevenire quei deficit organizzativi alla base del crimine o peggio politiche aziendali che sacrificano la legalità alla persecuzione del profitto – e quindi volto a motivare l'ente inducendolo alla costruzione di situazioni positive. In tal modo si incentivano modelli di comportamento non solo in grado di evitare i costi della sanzione, ma anche idonei a riscuotere i benefici (anche economici) del consenso che la loro adozione produce presso il pubblico degli investitori, in maniera simile a quanto avviene con l'esperienza delle certificazioni di cui le imprese si fregiano nei rapporti commerciali⁸; tanto è vero che l'adozione di idonei modelli è diventata talora condizione per collaborare con la pubblica amministrazione. Questa logica si incarna anche nel momento commisurativo ed esecutivo della sanzione, perché si continua anche in seguito alla consumazione del crimine a cercare di motivare l'ente a comportamenti non di tipo meramente reattivo imposti dal giudice in una logica retributiva, ma piuttosto di tipo proattivo per riaccreditare per il futuro la sua credibilità aziendale nel mercato attraverso l'adozione di idonei modelli organizzativi e di condotte riparatorie.

Le prime ricerche successive all'entrata in vigore del sistema in esame hanno confermato che è apparso subito particolarmente notevole e diffuso lo sforzo delle società nell'adozione dei *compliance programs*, a fronte, perlomeno in una prima fase, di uno scarso intervento repressivo⁹; si è cercato di creare un sistema che responsabilizza lo stesso ente coinvolgendolo nella prevenzione dei reati, riducendo il momento punitivo ad una fase marginale di un ben più articolato

⁸ Cfr. M. RINVERDITI, *op. cit.*, 56 s. che inserisce questo discorso nella sua tesi di creare fattispecie non incentrate sull'evento, ma piuttosto in forma anticipata sulla condotta, sulla mera mancata adozione del modello adeguato; P. BASTIA, *Implicazioni organizzative e gestionali della responsabilità amministrativa delle aziende*, in AA.VV., *Societas puniri potest - La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Padova, 2003, 38 sulla recente evoluzione dell'azienda di successo proattiva, che attraverso comportamenti basati su principi di correttezza e trasparenza, suscita intorno a se, come azienda virtuosa, un generale consenso e una legittimazione delle proprie azioni strategiche.

⁹ A. VALLINI, *Alcune riflessioni sulla natura delle sanzioni previste dal d.lgs. n. 231/2001*, in *Verso una riforma del sistema sanzionatorio?*, Atti del convegno in ricordo di Laura Fioravanti, Genova, 15 novembre 2006, a cura di P. PISA, Torino, 2008, 44-45; più di recente E. ADDANTE, *Fraintendimenti e aporie in tema di contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato*, in *Arch. pen.*, 2015, 999.

programma che richiede la fattiva collaborazione dell'ente nella prevenzione dei reati, al punto da poter affermare che la funzione "coinvolgente" o "co-responsabilizzante" del sistema di penalità in esame è prevalente rispetto a quella disincentivante¹⁰.

La dottrina parla di un modello correzionalista¹¹ o, comunque, nell'ottica della specialprevenzione volta a prevenire la commissione di ulteriori reati, della filosofia del "bastone e della carota" ("*carrot and stick approach*"¹²), facendo riferimento alle «diverse "vie di fuga" o meglio "ponti d'oro" protesi all'ente sotto accusa: dall'indagine preliminare alla fase cautelare, dal giudizio fino all'esecuzione, molteplici sono le opportunità ad esso offerte di risarcire il danno, riparare le conseguenze del reato, riorganizzarsi secondo schemi di legalità»¹³.

Il sistema della 231 risponde così alla prevenzione del crimine in una logica coerente con la teoria generale del comportamento criminale elaborata dal padre degli studiosi della criminalità dei colletti bianchi, Sutherland il quale individua la genesi del crimine dei colletti bianchi nella teoria del processo dell'associazione differenziale, cioè dell'apprendimento con carattere sistematico, nel senso che la delinquenza dei colletti bianchi sarebbe appresa, in associazione diretta o indiretta con coloro che già sono criminali¹⁴. In base a tale

¹⁰R. GUERRINI, *Le sanzioni a carico degli enti nel d.lgs. n. 231/2001*, in *La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia "punitiva"*, a cura di G. DE FRANCESCO, Torino, 2004, 85; G. DE FRANCESCO, *La societas e l'ineffabile duale: destinataria o garante dell'inosservanza dei precetti*, in *Studi senesi*, CXVII, 2005, 489-506; A. VALLINI, *op. cit.*, 44.

¹¹M. PELISSERO, G. FIDELBO, *La "nuova" responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, in *Leg. pen.*, 2002, 590. Cfr. E. BELFIORE, *Colpevolezza e rimproverabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001*, in M. BERTOLINO, L. EUSEBI, G. FORTI (a cura di), *Studi in onore di Mario Romano*, vol. III, Napoli, 2011, 1755.

¹²R. LOTTINI, *Il sistema sanzionatorio*, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, a cura di G. GARUTI, Padova, 2002, 130 fa riferimento a questo approccio *carrot and stick*, espressione coniata da S.M. MCNAB, K.D. KNOX, *Crime and punishment for corporate offenders*, in *Intern. Law Rev.*, 1991, 9; F. MACRÌ, *op. cit.*, 2577; C. PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, in *Dir. pen. proc.*, n. 4, 2019, 535 s.

¹³G. DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici*, Pisa, 2012, 322; conformi O. DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di G. LATTANZI, II ed., Milano, 2010, 24; F. MACRÌ, *op. cit.*, 2577.

¹⁴E. SUTHERLAND, *Il crimine dei colletti bianchi. La versione integrale*, Milano, 1987; C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato. La responsabilità penale delle società*, Milano, 2002, 246 ss.; E.H. SUTHERLAND, R. BIANCHETTI, *La criminalità dei colletti*

teoria un soggetto, spesso un avvocato di buona famiglia e che ha frequentato ottimi *colleges*, diventa criminale perché si ritrova in determinati ambienti del mondo degli affari in cui la criminalità è praticamente all'ordine del giorno, al punto da essere spronato a quei comportamenti così come sarebbe indotto verso qualsiasi altro comportamento; si innescano in tal modo processi di assimilazione, nonché di invenzione di comportamenti e di tecniche delinquenziali.

La responsabilità da reato dovrebbe prevenire tali processi di assimilazione imponendo delle regole cautelari volte a impedire il diffondersi della cultura e del comportamento criminale e, quindi, la diffusione e l'accettazione del crimine come normalità in determinati ambienti¹⁵.

Non solo ma l'autore in esame imputa la criminalità dei colletti bianchi anche alla disorganizzazione sociale e cioè l'associazione differenziale culmina nel delitto perché la società non è saldamente organizzata contro questa forma di comportamento; le regole del gioco del mondo degli affari entrano in conflitto con le norme giuridiche, come dimostrerebbe, ad esempio, la persistenza della corruzione nel commercio nonostante gli sforzi delle organizzazioni degli imprenditori per eliminarla (considerazione che potrebbe valere anche nell'attuale momento storico). La comunità non sarebbe in grado di contrapporre al delitto un solido fronte¹⁶.

«Nel migliore dei casi, le organizzazioni degli imprenditori e le commissioni anti-crimine, composte da uomini d'affari e da professionisti, condannano i furti, le rapine e le piccole truffe ma ignorano i reati dei membri della loro organizzazione»¹⁷.

Anche rispetto a tale profilo, la responsabilità da reato degli enti può fungere da valida risposta nel momento in cui rappresenta esattamente la reazione della società alla disorganizzazione sociale, in quanto con il d.lgs. n. 231/2001 impone agli enti di organizzarsi contro i comportamenti criminali, predisponendo quei modelli organizzativi che serviranno a prevenire il crimine, a respingere le spinte criminali, ad avvertire i segnali di allarme del comportamento de-

bianchi, in *Dir. Pen. e Uomo*, 16 dicembre 2020; *The Criminology of white collar crime*, ed. by S.S. SIMPSON, D. WEISBURD, New York, 2009.

¹⁵ Cfr. anche R. APEL, R. PATERNOSTER, *Understanding "Criminogenic" Corporate Culture: What White-Collar Crime Researchers Can Learn from Studies of the Adolescent Employment-Crime Relationship*, in *The Criminology of white collar crime*, ed. by S.S. SIMPSON, D. WEISBURD, cit., 15 ss.

¹⁶ Cfr. S. ALEO, *Criminologia e sistema penale*, Padova, 2006, 140 ss.

¹⁷ C. SHAW, H. MCKAY, *Juvenile delinquency and urban areas (rev. ed.)*, con una nuova introduzione di J.F. SHORT, Chicago, 1972, 73.

viante e a opporgli validi presidi; con tale disciplina la società contrappone un solido fronte contro le forme di criminalità in questione.

A parte la considerazione di fondo che la responsabilità da reato degli enti rappresenta la massima risposta della società al presupposto primario della teoria dei colletti bianchi e cioè che la criminalità dei colletti bianchi differisca da quella comune, innanzitutto, in considerazione della diversa e carente risposta della legge. Con la responsabilizzazione degli enti la società prende coscienza e reagisce proprio a fenomeni criminali aventi come autori i colletti bianchi tenendo conto delle peculiarità di tale forma di criminalità in maniera strutturale, in quanto affronta le dinamiche criminali che scattano nell'ambito di un contesto organizzato volto alla realizzazione del profitto; dinamiche che sono in grado di indurre al crimine anche soggetti razionali e socialmente inseriti, i quali probabilmente non commetterebbero crimini in contesti meno complessi e condizionanti di un'impresa.

Nel prosieguo, dopo un breve esame delle sollecitazioni sovranazionali relative alle sanzioni nei confronti degli enti e della natura della responsabilità da reato degli enti, ci si soffermerà sull'analisi di quegli istituti da cui emerge come tutta la disciplina sanzionatoria della 231 sia fortemente funzionale alla rieducazione dell'ente, premesso che la 231 configura sostanzialmente tre tipologie di sanzioni: finanziarie, che colpiscono il reddito o il patrimonio dell'ente (sanzioni pecuniarie e confisca); strutturali, che mirano a introdurre un condizionamento della vita e dell'attività dell'ente (sanzioni interdittive e commissariamento giudiziale)¹⁸; stigmatizzanti in quanto volte a minare la reputazione di cui l'impresa gode sul mercato (pubblicazione della sentenza di condanna)¹⁹.

¹⁸D. MATTHEWS, *Blackstone's Guide to the Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007*, Oxford, 2008, 128 ss.; N. CARDENAS-BLANCO, *Fines and Punishment-Fines, sentencing and remedial and publicity orders*, in *Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act: Special Report*, ed. by A. DAVIS, Cambridge, 2008, 38; C. DE MAGLIE, *La disciplina della responsabilità amministrativa degli enti e delle associazioni. Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in *Dir. pen. e proc.*, 2001, 1349; ID., *L'ultima sfida della politica criminale: la responsabilità (penale?) degli enti collettivi. In difesa della responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *Leg. pen.*, 2003, 341 ss. parla di sistema con struttura plurigenetica composto da misure eterogenee che «formano un sistema misto, con tripli obiettivi: punitivo, preventivo e risarcitorio».

¹⁹R.A. RUGGIERO, *Il futuro della responsabilità degli enti e la valorizzazione del modello post factum mediante un nuovo rito speciale*, in *Cass. pen.*, v. 59, n. 9, 2019, 3387.

CAPITOLO I

LA FUNZIONE RIEDUCATIVA TRA DIRITTO SOVRANNAZIONALE E COMPARATO

SOMMARIO: 1. Il sistema sanzionatorio per gli enti: sollecitazioni sovranazionali. – 2. Breve disamina di diritto comparato. Il ruolo dei modelli organizzativi. – 3. *Segue*. Esigenza di armonizzazione del sistema sanzionatorio degli enti nell'Unione Europea e funzione rieducativa. – 4. Il dibattito della dottrina nordamericana sulla funzione della pena per le *corporations*. – 4.1. La *Rehabilitation* (la “character theory”). – 4.2. Qualche considerazione conclusiva e input per l'ordinamento italiano.

1. *Il sistema sanzionatorio per gli enti: sollecitazioni sovranazionali*

Gli strumenti sovranazionali pur imponendo ampiamente la responsabilizzazione degli enti, in passato talora si sono limitati a pretendere nei loro confronti la previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate¹.

Uno degli elenchi di sanzioni nei confronti degli enti più completo rimane ancora quello previsto dalla risalente Raccomandazione (88) 18 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che sancisce «l'opportunità di attribuire la responsabilità proprio là dove si ottiene il beneficio derivante dall'esercizio dell'attività anti-giuridica», e quindi la necessità di far rispondere le imprese come tali per le offese commesse nell'esercizio delle loro attività, anche quando l'offesa è

¹ Cfr. sull'evoluzione della normativa in materia V. MONGILLO, *The nature of corporate liability for criminal offences: theoretical models and EU Member State Laws*, in *Corporate criminal liability and compliance programs*, a cura di A. FIORELLA, vol. II, *Towards a common model in the European Union*, Napoli, 2012, 101 ss.; A. NIETO MARTÍN, *Looking for a system of sanctions for an EU normative*, *ivi*, 313 ss.

estranea agli scopi dell'impresa. La Raccomandazione stabilisce che le sanzioni non devono avere solo una finalità punitiva, ma piuttosto di prevenzione e di riparazione dei danni cagionati alle vittime. Nonostante si affidi alla discrezionalità degli Stati la scelta delle sanzioni da introdurre, si prevede a titolo esemplificativo un elenco molto interessante di misure da adottare nei confronti degli enti: sanzioni pecuniarie; l'avviso; la reprimenda; la decisione che dichiara la responsabilità dell'impresa, senza l'applicazione di altre sanzioni; la confisca degli strumenti o dei proventi dell'attività illecita; la proibizione di talune attività e in particolare l'esclusione dai rapporti con la pubblica amministrazione; l'esclusione dai benefici fiscali e dai sussidi; la proibizione della pubblicità di beni o servizi; la chiusura dell'impresa; l'annullamento di licenze; la rimozione dei managers; la nomina di un amministratore provvisorio nominato dall'autorità giudiziaria; la compensazione e/o riparazione delle vittime; il ripristino dello stato *quo ante*; la pubblicazione della decisione che impone una sanzione. La Raccomandazione stabilisce anche un criterio di commisurazione delle sanzioni stabilendo che si deve tenere conto del beneficio conseguito dall'impresa².

Nella medesima direzione il secondo protocollo di attuazione della Convenzione dell'Unione Europea per la tutela degli interessi finanziari del 1995, nel prevedere la responsabilità delle persone giuridiche (della quale non si specifica la natura) per i reati di frode, corruzione attiva e riciclaggio commessi a loro beneficio (art. 3)³, nel par. 1 dell'art. 4 stabilisce l'obbligo in capo agli Stati membri di provvedere affinché le persone giuridiche dichiarate responsabili per uno degli illeciti di cui all'art. 3, par. 1, perpetrati da una persona che de-

²F. GANDINI, *La responsabilità degli enti negli strumenti internazionali multilaterali. 2. Gli strumenti del Consiglio d'Europa*, in *Responsabilità amministrativa delle società e degli enti (La)*, vol. 4, n. 2, 2009, 36 s.; *La responsabilità delle imprese con personalità giuridica per le offese commesse nell'esercizio delle loro attività (Raccomandazione N.R. (88) 18 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa*, traduzione a cura di V. Militello), in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1991, 653; in tale direzione cfr. *Programme of action against corruption, Part three: Detailed work programme 1996-2000*, in <http://www.greco.coe.int/docs/pac/pace3c.htm>, 13. Cfr. C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, cit., 232 ss.

³Non è prevista nella convenzione la responsabilità penale delle imprese, ma nel secondo protocollo di attuazione, all'art. 3, un' indefinita forma di responsabilità (non si specifica il tipo) delle persone giuridiche per i reati di frode, corruzione attiva e riciclaggio, commessi a loro beneficio; ciò è stato considerato dalla dottrina tedesca un gesto di rispetto dei sistemi penali nazionali, che non conoscono la responsabilità penale delle persone giuridiche.

tiene una posizione dominante⁴ siano passibili di «sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive», ricalcando in tal modo i criteri utilizzati dall'art. 2 della Convenzione sulle frodi e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Ai sensi del secondo protocollo, dette sanzioni devono includere sanzioni pecuniarie di natura penale o amministrativa e possono includere altre sanzioni, anche indirettamente patrimoniali, come le *misure di esclusione dal godimento di un vantaggio o aiuto pubblico*, o *dalla partecipazione a un appalto pubblico* (come proposto nella risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 1996), o come il *provvedimento giudiziario di scioglimento*. Il par. 2 dell'art. 4 prevede, inoltre, che gli Stati membri provvedano affinché sanzioni o provvedimenti effettivi, proporzionati e dissuasivi si applichino alle persone giuridiche dichiarate responsabili di frode, corruzione e riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 3, par. 2, vale a dire nei casi in cui la perpetrazione dell'illecito da parte di un soggetto in posizione subalterna è stata resa possibile da una carenza di vigilanza o di controllo da parte di una persona che detiene una posizione dominante. Per i casi di cui all'art. 3, par. 2, e all'art. 4, par. 2, il tipo e l'entità delle sanzioni o provvedimenti è a discrezione degli Stati membri, purché siano effettive/i, proporzionate/i e dissuasive/i. Le misure da adottare ai sensi dell'art. 3, par. 2, e dell'art. 4, par. 2, possono essere sanzioni penali, fermo restando che sono sufficienti misure di carattere amministrativo e civile. Anche se non è necessario che siano di carattere penale o amministrativo punitivo, le sanzioni o i provvedimenti che gli Stati membri adottano ai sensi dell'art. 4, par. 2, del protocollo dovrebbero avere, se opportuno, un certo carattere punitivo, andando oltre il mero risarcimento dei danni o la restituzione dell'arricchimento indebito. L'art. 5 contempla l'obbligo di adottare il sequestro e la confisca dei proventi e degli strumenti tra le possibili sanzioni⁵.

⁴ «Da qualsiasi persona che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, che detenga una posizione dominante in seno alla stessa, basata sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica, o sull'autorità di prendere decisioni per conto della persona giuridica, o sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica»; e tale responsabilità è prevista anche per l'ipotesi in cui è stata la carenza di sorveglianza o di controllo da parte di uno dei soggetti di cui al par. 1 ad aver reso possibile la perpetrazione del reato a beneficio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

⁵ Il riferimento alla privazione degli strumenti e proventi intende contemplare i casi che non necessariamente implicano una confisca (ad esempio, cause civili

La Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali del 1997 prevede all'art. 2 la responsabilizzazione degli enti anche in forma non penale e all'art. 3, n. 2, la previsione di «sanzioni non penali efficaci, proporzionate e dissuasive, incluse le sanzioni pecuniarie, in caso di corruzione di pubblico ufficiale straniero», per poi pretendere al n. 3 la necessità che «la “tangente” e i proventi derivanti dalla corruzione di un pubblico ufficiale straniero, o beni il cui valore corrisponde a quello di tali proventi, siano soggetti a sequestro e a confisca o affinché sanzioni pecuniarie di simile effetto siano applicabili». La dottrina evidenzia l'emergere dall'art. 20 del Commentaries di una certa preferenza per la responsabilità penale e una sorta di presunzione di effettività *iure et de iure* delle eventuali sanzioni penali; l'art. 3, par. 4, invece, prevede la possibilità per gli Stati parte di introdurre sanzioni ulteriori «civili o amministrative nei confronti di una persona soggetta a sanzione per corruzione di pubblico ufficiale straniero» e l'art. 24 del Commentaries cita a titolo di esempio l'esclusione da un beneficio o vantaggio pubblico, l'interdizione temporanea o permanente dalla partecipazione a gare d'appalto o dall'esercizio dell'attività commerciale, la messa sotto supervisione giudiziaria, l'ordine giudiziario di scioglimento⁶.

In termini simili si pronuncia la Convenzione del Consiglio d'Europa contro la corruzione del 1997 (artt. 18 e 19). E anche la Raccomandazione n. 2 del GAFI contro il riciclaggio del 1990 prevede «sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive» nei confronti degli enti responsabili di riciclaggio. L'art. 35 delle Raccomandazioni del 2012 prevede sempre «sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, penali, civili o amministrative» nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, di cui alle Raccomandazioni 6 e da 8 a 23, che non adempiano agli obblighi previsti in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.

Nella Raccomandazione del 2009 dell'OCSE in materia di corruzione internazionale è espressamente previsto, non solo che gli Stati debbano sganciare la responsabilità delle persone giuridiche da quelle delle persone fisiche, ma nell'*Annex II* della Raccomandazione, concernente *Good practice guidance on internal controls, ethics and*

per il risarcimento dei danni o per la restituzione del bene in questione al legittimo proprietario).

⁶F. GANDINI, *La responsabilità degli enti negli strumenti internazionali multilaterali: gli strumenti OCSE-FATF*, in *Resp. amm. soc. e enti*, vol. 4, n. 3, 2009, 39.

*compliance*⁷, si auspica in un'ottica di prevenzione generale e speciale l'adozione da parte delle persone giuridiche di controlli interni effettivi, di codici etici e modelli organizzativi o di misure per la prevenzione e l'investigazione delle condotte di corruzione internazionale, tarati naturalmente sulle loro dimensioni e tenendo conto delle loro particolari condizioni⁸.

L'art. 7 del Regolamento n. 2988/95⁹, che costituisce una sorta di codice del potere punitivo comunitario¹⁰, prevede l'applicabilità direttamente a carico delle persone giuridiche di sanzioni amministrative-punitive *sui generis*, che consistono fondamentalmente in forme di esclusione o diminuzione degli aiuti e benefici CE, ovvero in obblighi di restituzione maggiorata delle erogazioni comunitarie concesse¹¹, e che, pur essendo contemplate da alcuni regolamenti comu-

⁷ Frutto della collaborazione tra il *WG*, la società civile e le imprese del settore privato e che rappresenta una sorta di *vademecum* internazionale per le imprese.

⁸ Per le società multinazionali è previsto un apposito documento denominato *OECD Guidelines for Multinational Enterprises - Section VII*.

⁹ *GU*, L 312/1, 23 dicembre 1995. Art. 7 – Regolamento 2988/1995/CE: «Le misure e sanzioni amministrative comunitarie possono applicarsi agli operatori economici di cui all'art. 1, ossia alle persone fisiche o giuridiche, nonché agli altri organismi cui il diritto nazionale riconosce capacità giuridica, che abbiano commesso l'irregolarità. Possono parimenti applicarsi alle persone che hanno partecipato all'esecuzione dell'irregolarità, nonché a quelle tenute a rispondere della medesima o a evitare che sia commessa». Su tale Regolamento cfr. A.M. MAUGERI, *Il regolamento n. 2988/95: un modello di disciplina del potere punitivo comunitario*, I parte, *La natura giuridica delle sanzioni comunitarie*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, III fasc., 1999, 527; II parte, *I principi*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, IV fasc., 1999, 928.

¹⁰ Nell'ambito dell'art. 2, il legislatore comunitario ha inserito alcuni dei principi fondamentali che devono disciplinare l'elaborazione e l'applicazione delle sanzioni comunitarie. Come precisato dalla Corte di Giustizia «il legislatore comunitario, adottando il Regolamento n. 2988/95, ha stabilito una serie di principi generali e ha richiesto che, come regola generale, tutte le normative settoriali rispettino tali principi», *CGCE*, 1° luglio 2004, *Gisela Gerken e Amt für Agrarstruktur Verden*, C-295/02, par. 56; *Emsland-Stärke GmbH*, 16 marzo 2006, C-94/05, 50; *Rüdiger Jäger c. Amt für Landwirtschaft Bützow*, 11 marzo 2008, C-420/06, par. 61.

¹¹ L'ordinamento comunitario è dotato di un sistema di tutela immediata dei suoi beni giuridici, che consiste nel potere degli organi comunitari di comminare sanzioni amministrative punitive; si distinguono le sanzioni *sui generis* previste dal Regolamento n. 2988/95 e le sanzioni *accentrate* (pecuniarie), previste dalla normativa comunitaria in alcuni regolamenti adottati dal Consiglio delle Comunità europee nel settore della concorrenza sulla base dell'art. 83 TCE (*ex art. 87, CEE*), oggi 103 TFUE e applicate dalle stesse autorità comunitarie; anche se in materia di concorrenza il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 (che ha abro-

nitari¹², devono essere applicate dalle autorità competenti degli Stati membri; si presuppone ai sensi dell'art. 5 la colpevolezza del destinatario e quindi della persona giuridica (una forma di responsabilità *diretta e autonoma*, che presenta la struttura di una responsabilità per l'organizzazione colpevole per non aver impedito o prevenuto la realizzazione di illeciti¹³).

La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000 impone agli Stati aderenti, da una parte, la previsione della responsabilità penale delle persone giuridiche e l'adozione di «sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, di natura penale o non penale, comprese sanzioni pecuniarie» (art. 10), dall'altra, l'adozione della confisca del profitto del reato nella misura più ampia possibile (art. 12).

La confisca contro gli enti è prevista anche nell'art. 3, n. 3, della decisione quadro n. 2012/2005 GAI che disciplina i poteri allargati di

gato il Regolamento n. 17/62), pur conservando il ruolo centrale degli organi della Comunità ai fini dell'applicazione delle sanzioni in esame, prevede un maggior coinvolgimento degli Stati membri nell'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie, al fine di garantire, conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, una più efficace applicazione di tali regole.

¹²Adottati in virtù, innanzitutto, dell'art. 325 TFUE (*ex art.* 280 TCE), cfr. CGE, 28 ottobre 2010, C-367/09, *Belgisch Interventie- en Restitutiebureau c. SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV*. Il potere delle istituzioni comunitarie di introdurre sanzioni decentrate è stato fondato sull'art. 229 TCE dello stesso Trattato (*ex art.* 172), attuale art. 261 TFUE, che, attribuendo in termini generali una competenza anche di merito alla Corte di Giustizia per le sanzioni previste nei regolamenti adottati dal Consiglio, conferma un potere sanzionatorio delle istituzioni comunitarie ulteriore rispetto all'ipotesi dell'art. 83 TCE, oggi art. 103 TFUE. Cfr. A.M. MAUGERI, *Il sistema sanzionatorio comunitario dopo la Carta Europea dei diritti fondamentali*, in *Lezioni di Diritto Penale Europeo*, a cura di G. GRASSO, R. SICURELLA, Giuffrè 2007, 101 ss.

¹³Corte di Giustizia, 18 settembre 2003, *Volkswagen AG c. Commissione delle Comunità europee*, C-338/00 P, 67; cfr. A.M. MAUGERI, *Il regolamento n. 2988/95*, cit., 982 ss.; G. DANNECKER, *Sanktionen und Grundsätze des Allgemeinen Teils im Wettbewerbsrecht der Europäischen Gemeinschaften*, in *Bausteine des europäischen Wirtschaftsrechts*, a cura di B. SCHÜNEMANN, C. SUÁREZ GONZÁLEZ, Köln, Berlin, Bonn, München, 1994, 10; H. OTTO, *Die strafbarkeit von Unternehmen und Verbänden*, Berlin, 1993, 28; C.E. PALIERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche e la tutela degli interessi finanziari della Comunità europea*, in G. GRASSO, *La lotta contro la frode agli interessi finanziari della Comunità europea tra prevenzione e repressione*, Milano, 2000, 77 ss. (in particolare con riguardo al *Corpus Juris*, 79 ss.); ID., *Le "sanzioni comunitarie": un modello di disciplina per la responsabilità delle persone giuridiche nell'area europea?*, in *Per un rilancio del progetto europeo. Esigenze di tutela degli interessi comunitari e nuove strategie di integrazione penale*, a cura di G. GRASSO, R. SICURELLA, Milano, 2008, 183 ss.

confisca e lo stesso nell'art. 12, comma 3, della decisione quadro GAI 2006/783 sul reciproco riconoscimento dei provvedimenti di confisca (che precisa che «una decisione di confisca relativa a una persona giuridica è eseguita anche se lo Stato di esecuzione non riconosce il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche», mentre richiede la condanna ai fini dell'applicazione della confisca, anche allargata, alle persone fisiche; emerge la necessità di garantire l'effettività della confisca contro gli enti anche se a scapito del rispetto dei principi penalistici, laddove si persegue l'obiettivo di incidere sulla politica d'impresa, superando *tout court* tutte le questioni relative al rispetto del principio di colpevolezza in materia penale¹⁴). Nel considerando n. 24 della Direttiva n. 42/2014 in materia di confisca si precisa, innanzitutto, la necessità di consentire la confisca presso i terzi, sia persone fisiche sia persone giuridiche, cui il profitto sia pervenuto, ivi compreso quando il reato è stato commesso per loro conto o a loro vantaggio¹⁵; nell'art. 2, inoltre, si prevede un ampio concetto di *property* capace di includere anche le imprese¹⁶. Il Regolamento n. 1805/2018 sul mutuo riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e confisca nel definire il "provvedimento di confisca" all'art. 2, n. 2 fa riferimento alla «privazione definitiva di un bene di una persona fisica o giuridica».

Fondamentalmente emerge, allora, una particolare attenzione per la confisca e la pretesa, nel rispetto del principio di leale collaborazione e di assimilazione, di «sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive». Tale formulazione esprimerebbe, secondo una certa interpretazione, l'adesione da parte del legislatore europeo alla concezione polifunzionale della pena volta a prediligere la funzione retributiva ("proporzione") e di prevenzione generale ("dissuasività")¹⁷.

¹⁴ A.M. MAUGERI, *Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo*, Milano, 2001, 587, cfr. 575 ss.

¹⁵ Sia consentito il rinvio a A.M. MAUGERI, *L'actio in rem assurgit a modello di "confisca europea" nel rispetto delle garanzie Cedu? Emendamenti della Commissione Libe alla proposta di direttiva in materia di congelamento e confisca dei proventi del reato*, in *Dir. pen. cont.*, 2013, 284 ss. anche per la comparazione con l'ordinamento tedesco.

¹⁶ A.M. MAUGERI, *La Direttiva 2014/42/UE relativa alla confisca degli strumenti e dei proventi da reato nell'Unione europea tra garanzie ed efficienza: un "work in progress"*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 2015, 1, 326.

¹⁷ Cfr. M. DELMAS-MARTY, *Harmonisation des sanctions et valeurs communes: la recherche d'indicateurs de gravité et d'efficacité*, in *L'harmonisation des sanctions pénales en Europe*, a cura di M. DELMAS-MARTY, Paris, 2003, 585 ss. 19; S. MOCIA, *Funzione della pena ed implicazioni sistematiche: tra fonti europee e Costitu-*

In realtà si ritiene che il richiamo alla proporzione non implica necessariamente l'accoglimento della funzione retributiva della pena, ma piuttosto rappresenta un richiamo in chiave garantistica al principio di proporzione che deve presiedere sia la scelta della tipologia e misura della sanzione in sede legislativa, sia la commisurazione della pena; a parte il fatto che il rispetto di tale principio rappresenta il presupposto per la piena realizzazione della funzione rieducativa della pena, in quanto una pena non proporzionata non sarà avvertita come giusta e quindi il reo non sarà disponibile alla rieducazione¹⁸.

In molti strumenti legislativi europei più recenti, invece, oltre a imporre agli Stati membri la responsabilizzazione delle persone giuridiche e l'adozione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nei loro confronti, si tende in maniera maggiormente *pervasiva* ad elencare anche altre tipologie di sanzioni, riprendendo il modello della Raccomandazione (88) 18 e del secondo protocollo della Convenzione PIF. Ad esempio l'art. 13 della Direttiva 2001/192/CE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI) stabilisce l'obbligo degli Stati membri di imporre «sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive» che comprendano «sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre sanzioni quali: a) l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico; b) l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale; c) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; d) provvedimenti giudiziari di scioglimento; e) la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato». Negli stessi termini si esprimono sostanzialmente, tra le altre, la Direttiva (UE) 2017/541 contro il terrorismo all'art. 18 e la Direttiva 2014/62/UE (sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione) all'art. 7, o la Direttiva 2014/57/UE, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato, all'art. 9 e la Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta

zione italiana, in *Dir. pen. e proc.*, 2012, 921 ss.; D. VOZZA, *Le tecniche gradate di armonizzazione delle sanzioni penali nei recenti interventi dell'Unione Europea. Quali implicazioni in prospettiva di riforma del sistema sanzionatorio?*, in *Dir. pen. cont.*, n. 3, 2015, 26.

¹⁸ Corte cost. n. 23/2016; n. 313/1990; cfr. F. VIGANÒ, *La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale*, Torino, 2021, 61 ss. e giurisprudenza *ivi* citata, 246 ss. sui rapporti tra il principio di proporzionalità della pena e la funzione rieducativa.

contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, all'art. 9.

Quest'ultima aggiunge alle sanzioni sopra elencate «b) l'esclusione temporanea o permanente dalle procedure di gara pubblica» e prevede il congelamento dei beni e la confisca nell'art. 10. Anche in questo caso la Direttiva lascia aperta la questione circa il carattere penale delle sanzioni previste (alla luce delle profonde disparità ancora esistenti nei Paesi membri), nulla dice sull'ammontare della fondamentale e obbligatoria sanzione pecuniaria, così favorendo le disuguaglianze in materia («By way of example, in France, for certain relevant offences, corporate fines are determined by applying a multiplier to any profits derived from the offending conduct (particularly corruption), or to the amounts involved (money laundering). In these latter circumstances, there are no caps. By contrast, Germany, Luxembourg, and Italy are examples of jurisdictions where corporate fines are capped at relatively low levels (€ 10m, € 3.75m, and € 1.549m respectively)»)¹⁹; e lascia nella disponibilità degli Stati la decisione sull'applicazione delle altre incisive e differenti sanzioni.

In conclusione sia in strumenti emanati *ex art.* 83 TFUE relativi ai c.d. Eurocrimes, che impongono norme minime, sia in strumenti po-

¹⁹R. LOOF, *The EPPO and the Corporate Suspect. Jurisdictional Agnosticism and Legal Uncertainties*, in *Eu crim*, fasc. 4, 2020, 310 ss., <https://doi.org/10.30709/eu crim-2020-029>; A. SCARCELLA, *Applicabile anche all'ente il Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»)?*, in *Resp. amm. soc. e enti*, vol. 13, n. 1, 2018, 163 ss., in particolare 167: «La previsione, pur non espressamente contemplata nel nuovo Regolamento, si evince dalla previsione contenuta all'art. 39 del Reg., che nel disciplinare i casi in cui è prevista la possibilità di archiviazione delle indagini penali in materia di competenza EPPO, contempla espressamente tra gli stessi quello della "morte dell'indagato o dell'imputato o liquidazione della persona giuridica indagata o imputata" [comma 1, lett. a)]. Il riferimento alla liquidazione della persona giuridica "indagata o imputata" non lascia dubbi sul fatto che la nuova Procura Europea sarà chiamata ad esercitare la propria attività di indagine anche sugli Enti. Ciò, del resto, discende dal fatto che l'EPPO è competente per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui alla Direttiva (UE) 2017/1371, reati contemplati, com'è noto, dagli artt. 3, 4 e 5 della predetta Direttiva che, peraltro, all'art. 6 stabilisce a chiare lettere le condizioni perché sia affermata per i predetti reati la "responsabilità delle persone giuridiche". Del resto, l'art. 2, comma 1, n. 2 prevede espressamente che deve intendersi per «2) "persona": qualsiasi persona "fisica o giuridica", così lasciando intendere chiaramente che tutti i riferimenti alla "persona" contemplati nel Regolamento devono intendersi espressamente riferiti anche alle persone giuridiche».

sti a tutela di beni propri dell'UE (come gli interessi finanziari), il legislatore europeo non solo vuole responsabilizzare gli enti per i reati commessi nel loro interesse e vantaggio, prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, ma anche, da ultimo, pretende l'introduzione sia degli strumenti punitivi base rappresentati dalla sanzione pecuniaria e dalla confisca, sia di ulteriori sanzioni – che in parte richiamano quelle previste dal d.lgs. n. 231/2001, come si esaminerà – come l'esclusione da benefici pubblici o da gare pubbliche, l'interdizione temporanea o permanente dell'attività commerciale o imprenditoriale, ma anche il provvedimento di liquidazione o di scioglimento, e la chiusura temporanea o permanente dello stabilimento in cui è stato commesso il reato.

Emerge una particolare severità repressiva laddove in chiave meramente retributiva e neutralizzante si richiede l'interdizione definitiva, lo scioglimento e la chiusura definitiva rispetto a realtà economiche che dovrebbero essere valutate non recuperabili alla legalità; per contro prevale la funzione rieducativa laddove si tratta di provvedimenti provvisori che dovrebbero presupporre da parte dell'ente una riorganizzazione che consentirà di riprendere l'attività o di riaprire lo stabilimento nel rispetto dei valori offesi dal reato consumato. Una particolare finalità rieducativa emerge nella sanzione della vigilanza o del controllo giudiziario²⁰ che ricorda lo strumento del controllo giudiziario o dell'amministrazione giudiziaria previsti rispettivamente dall'art. 34 *bis* e dall'art. 34 del d.lgs. n. 159/2011 nell'ordinamento italiano, nonché le forme di tutoraggio imposte nell'applicazione di Deferred Prosecution Agreements (o Non-Prosecution Agreements, NPAs, e cioè senza controllo giudiziario) nei sistemi di common law²¹, ma anche, ad esempio, nell'ordinamento francese; lo scopo del controllo dovrebbe essere quello di bonificare l'ente da infiltrazioni illecite e ricondurlo alla legalità e a una cultura d'impresa rispettosa delle regole della civile convivenza e dello sviluppo solidale.

²⁰ In questa direzione A. NIETO MARTÍN, *Looking for a system of sanctions*, cit., 317.

²¹ Cfr. J. ARLEN, S.W. BUELL, *The Law of Corporate Investigations and the Global Expansion of Corporate Criminal Enforcement*, in *Southern California Law Review*, 2020, 697 ss.; J. ARLEN, *The potential promise and perils of introducing deferred prosecution agreements outside the U.S.*, in *Negotiated Settlements in Bribery Cases*, a cura di A. MAKINWA, T. SØREIDE, Edwad Elgar Publishing, The Hague, 2020, 156 ss.